Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

L'ORGANISMO INTERMEDIO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.144 del 22- 06-2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'art. 3 che prevede , tra l'altro, l'avvio del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie";

VISTO il comma 3 dell'art. 20 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, in cui si prevede che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale; tra cui la "Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti" (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione);

VISTO l'art. 22 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, che articola la Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione) in tre uffici dirigenziali di livello non generale e ne descrive compiti e funzioni;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 marzo 2025, n. 29, recante "*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali*", registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025, il quale all'articolo 5 articola la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni;

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546 e dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali in data 12 marzo 2024 al n. 118, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell'incarico di funzione

dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 8 del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025 al n. 90, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, decorrente dal 01 gennaio 2025 per la durata di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 3-bis, il quale prevede che anche agli stranieri vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo si applichi sulla base del 'Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani', di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria e integrazione sociale;

VISTA la legge 29 ottobre 2016 n.199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che è volta a contrastare il fenomeno criminale del caporalato e ad introdurre nuove forme di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura;

VISTO altresì l'articolo 4-bis del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

VISTA la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

VISTA la Decisione C(2010) 48 del 26 Novembre 2009;

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante "Determinazione – Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo e alle cooperative sociali";

VISTO il Decreto Legislativo il D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore;

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

VISTO che non sussistono, allo stato attuale, procedure di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE in materia di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato;

VISTO il Programma Nazionale FAMI 2021/2027, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8754 final del 25.11.2022 ed il "Documento metodologico del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del Programma Nazionale del FAMI 2021-2027" che contiene l'elenco degli indicatori di output e di risultato del Programma Nazionale del FAMI e ss.mm.ii.;

VISTO l'obiettivo specifico n. 2 "Migrazione legale e integrazione" del Programma Nazionale suddetto, le cui attività sono descritte alla sezione 2.2;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Programma nazionale FAMI, approvato con Decisione C (2022) 8754 del 25 Novembre 2022 e ss.mm.ii., che prevede, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione – Misura di attuazione 2.d) - Ambito di applicazione 2.h), l' Intervento f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, volto a favorire la tutela, l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa e condizioni di regolarità lavorativa di Cittadini di Paesi Terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato";

VISTO l'articolo 71, paragrafo 3 del suddetto Regolamento con cui l'Autorità di gestione può individuare uno o più Organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità;

VISTA la Convenzione "Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione delle attività nell'ambito del Programma Nazionale Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027" sottoscritta in data 29.12.2022, che disciplina i rapporti tra l'AdG del Programma Nazionale 2021IT65AMPR001 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti) in qualità di Organismo Intermedio per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2, Sez. 2.2 "Migrazione legale e Integrazione" del Programma Nazionale (art. 3 Regolamento (UE) n. 2021/1147);

VISTO altresì il successivo articolo 6 della medesima Convenzione, con il quale sono attribuite all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie per il periodo 2021-2027 per un importo totale di € 160.000.000,00 (euro

centosessantamilioni/00) per l'attuazione degli interventi di cui alla Programmazione Esecutiva - Obiettivo Specifico 2 PN FAMI;

VISTO l'art. 6 della citata Convenzione in base al quale i pagamenti ai beneficiari dei progetti finanziati sono effettuati per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) attraverso la contabilità speciale n. 5949 del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione a seguito dell'emissione, da parte dell'Organismo Intermedio, delle Disposizioni di Pagamento, utilizzando le risorse stanziate dall'AdG, e dei successivi Ordini di Prelevamento Fondi, validati dal Responsabile della contabilità speciale del Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione;

VISTO l'Addendum alla Convenzione del 29 dicembre 2022, sottoscritto in data 27.05.2024 con il quale la dotazione finanziaria assegnata all'OI è stata aumentata per un importo pari a € 80.000,00 (euro ottantamila/00) a valere sull'Assistenza tecnica del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, per la partecipazione ad eventi e seminari relativi all'attuazione dei progetti e del Programma Nazionale e lo delle verifiche in loco e per attività di monitoraggio degli interventi finanziati;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo del FAMI 2021-2027;

VISTO il SIstema di GEstione e COntrollo del FAMI 2021-2027 (SI.GE.CO) adottato dall'Organismo intermedio, trasmesso all'Autorità di Gestione e all' Autorità di Audit del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 in data 04.08.2023 e ss.mm.ii.;

VISTO che con Decreto-legge del 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, "allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura", è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" (Tavolo Caporalato). Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per le politiche migratorie;

CONSIDERATO che il suddetto Tavolo è stato stabilizzato con il Decreto-legge n. 146 del 3 ottobre 2025, art. 8, che lo ha reso un organismo permanente**;**

VISTO che il 20 febbraio 2020 il succitato Tavolo ha approvato il "Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)" (Piano Caporalato), rispetto al quale è stata sancita una intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 21 maggio 2020;

VISTE le Linee-guida nazionali per l'identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, approvate il 7 ottobre 2021 dalla Conferenza Unificata, in attuazione del suddetto Piano, impegnano lo Stato, le Regioni, Province Autonome e enti locali al loro recepimento e forniscono indicazioni per la promozione di meccanismi territoriali di *referral*;

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

CONSIDERATO che con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2022 n. 221, in attuazione della misura nella titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, componente1, del PNRR, è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 (aggiornato con Decreto Ministeriale. del 6 aprile 2023 n. 58 che prevede la promozione del lavoro dignitoso e della cultura della legalità in tutti i settori attraverso azioni di miglioramento dell'attività di vigilanza (misure dirette) e l'introduzione di misure indirette in grado di incidere sui comportamenti irregolari e incentivare i soggetti economici all'adozione di comportamenti in linea con la normativa vigente;

CONSIDERATO che il 28 giugno 2023 si è insediato il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, il cui compito principale è coordinare e monitorare l'attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso;

CONSIDERATO che la Legge 12 luglio 2024, n. 101 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63) ha istituito il "Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura" quale strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni statali e le Regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Il Sistema verrà alimentato con dati del Ministero del lavoro, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'INL, l'AGEA e l'ISTAT;

CONSIDERATO inoltre che il Capo II del decreto-legge n. 145/24, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, all'art. 5 ha previsto l'introduzione di un "permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 18-ter del Testo Unico per l'Immigrazione) che viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su impulso della Procura della Repubblica o a seguito del ricevimento di parere da parte dell'Ispettorato del Lavoro;

CONSIDERATO che lo stesso DL 145/2024 ha stabilito che i cittadini stranieri cui viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter, possano beneficiare di misure di assistenza finalizzate, attraverso programmi personalizzati, alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo, elaborati in coerenza con Le Linee guida per l'identificazione, protezione e assistenza per le vittime di sfruttamento lavorativo approvate in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021;

CONSIDERATO che, in coerenza con le azioni prioritarie del Piano Caporalato, la Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti ha promosso, a partire dal 2019, un variegato portfolio di interventi a valere su risorse nazionali e comunitarie (Fondo Nazionale Politiche Migratorie, PON Inclusione 2014-20 e PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-20 e 2021-27). Nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, l'ambito di intervento di tali progetti è stato esteso a tutti i settori lavorativi, oltre quello agricolo;

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

VISTO il progetto "INLAV Lombardia – INtegrazione LAVoro Lombardia", finanziato a valere sul POC Inclusione 2014-2040 per un ammontare complessivo pari a 3.999.931,57 €. e realizzato dalla Regione Lombardia in partenariato con ANCI Lombardia e Università degli Studi di Milano Bicocca, in collaborazione con gli enti locali individuati dalla Regione, che ha previsto la sperimentazione di un modello per l'emersione del lavoro sommerso e per l'inclusione socio-lavorativa (Modello InLav), incentrato sull'aggancio, la presa in carico e lo sviluppo di percorsi di assistenza, protezione e inclusione;

CONSIDERATO che la Direzione Generale, riconoscendo le competenze e l'esperienza che la Regione Lombardia ha maturato nell'esercizio e nel coordinamento delle azioni intraregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime previste dal progetto "INLAV Lombardia", ha individuato nello stesso Ente un attore strategico fondamentale per proseguire l'azione di definizione di un modello a trazione pubblica di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei Cittadini di Paesi Terzi nella regione;

CONSIDERATO, pertanto che, al fine di dare continuità a quanto già realizzato promuovendo e qualificando le misure messe in campo dalla Regione Lombardia per l'emersione del lavoro sommerso e per l'inclusione socio-lavorativa, coerentemente con le Linee guida nazionali in materia, la Direzione Generale intende promuovere un intervento da realizzare attraverso l'utilizzo sinergico delle risorse del FAMI e del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27;

CONSIDERATO che il Sistema di gestione e controllo dell'Organismo Intermedio prevede, tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura di selezione diretta tramite un invito ad-hoc ad Amministrazioni centrali, Enti Pubblici, eventuali Enti Pubblici in forma societaria e Organismi Internazionali e Intergovernativi, Agenzie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed enti in house in virtù di riserve normative o esclusive e consolidate competenze connesse alla realizzazione di specifiche azioni nell'ambito del Fondo, al fine di realizzare tipologie di intervento coordinate e integrate attraverso l'individuazione di modelli standardizzati;

CONSIDERATO che le competenze istituzionali e le esperienze maturate dalla Regione Lombardia in qualità di Beneficiario Capofila del progetto "INLAV Lombardia" permettono il ricorso a tale modalità di selezione, così come descritta dal SI.GE.CO;

CONSIDERATO che nella predisposizione dell'intervento la Direzione Generale tiene in considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in applicazione dell'art. 69, paragrafo 7 del Regolamento UE 1060/2021);

CONSIDERATO che non sussistono, allo stato attuale, procedure di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE in materia di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato;

VISTO l'invito ad hoc del 19 giugno 2026 volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, Misura di attuazione 2.d Ambito di applicazione 2.h), Intervento 2.f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, per un importo pari a € 1.651.336,69

(unmilioneseicentocinquantunomilatrecentotrentasei/69) e una durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi;

DECRETA

Per le ragioni in premessa indicate, è adottato l'Invito ad hoc del 19 giugno 2026 volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, Misura di attuazione 2.d Ambito di applicazione 2.h), Intervento 2.f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, per un importo pari a € 1.651.336,69 (unmilioneseicentocinquantunomilatrecentotrentasei/69) e una durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi.

La procedura sarà esperita dalla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Pignalosa, funzionario della Divisione III della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al presente decreto sarà data pubblicità mediante pubblicazione sui siti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, data della firma digitale

L'ORGANISMO INTERMEDIO

Dott.ssa Stefania Congia

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i..